

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) DOLMETTA	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA SANDULLI

Seduta del 28/05/2024

FATTO

Parte ricorrente, previo conforme reclamo, premesso di aver estinto anticipatamente nel 2023 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 19.11.2018, si rivolge a questo Arbitro per ottenere il pagamento di euro 3.073,03 a titolo di restituzione, in base al criterio della curva degli interessi, dei costi *up front* non goduti (spese di istruttoria, oneri fiscali e commissioni di intermediazione) ed, in base al criterio *pro rata temporis*, degli interessi corrispettivi non maturati. Il tutto oltre interessi legali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario in via preliminare eccepisce la inammissibilità del ricorso per il mancato deposito da parte del ricorrente del contratto, del conteggio estintivo e della liberatoria.

Nel merito, eccepisce che il diritto alla riduzione del costo totale del credito sancito dall'art. 125 *sexies* TUB incontrerebbe il limite del divieto di arricchimento senza causa e che, quindi, esclusi dai costi oggetto di rimborso sarebbero quelli di cui il consumatore ha già integralmente usufruito al momento della concessione del finanziamento e cioè dei costi *up front*. Rimborsabili sarebbero solo i costi ricorrenti, nel caso di specie già riconosciuti in sede di conteggio estintivo.

Afferma che nel contesto comunitario, anche se il precedente assetto della distinzione dei costi è stato sovvertito dalla sentenza c.d. *Lexitor*, la successiva sentenza del 9 febbraio 2023 (C-555/21) avrebbe preso posizione sulla norma gemella a quella della direttiva



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

48/2008, contenuta nella direttiva 17/2014 in materia di prestiti ipotecari; tale sentenza avrebbe ribadito che il requisito di causalità degli spostamenti di ricchezza tra privati opera anche in relazione alla disciplina dell'estinzione anticipata.

Con riguardo alla natura delle commissioni di intermediazione, rileva che le stesse non sarebbero soggette a rimborso *pro quota* in quanto oneri volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto. I costi di intermediazione sarebbero stati trattenuti dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versati al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito.

Le spese di istruttoria, in quanto costi *up front*, non sarebbero rimborsabili e gli interessi corrispettivi sarebbero stati correttamente stornati in base al piano di ammortamento alla francese.

L'intermediario conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

In sede di replica il ricorrente evidenzia di aver ritualmente prodotto il contratto, il conteggio estintivo e la liberatoria ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. – La domanda attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito della anticipata estinzione dello stesso; la fattispecie è disciplinata dall'art. 125 *sexies* TUB.

Dispone il vigente art. 125 *sexies*, comma 1, TUB, come modificato dall'art. 11 *octies*, del d.l. n. 73/2021 che *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. *(omissis)*

4. *(omissis)*

5. *(omissis)*.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11 *octies*, d.l. 73/2021: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

A seguito dell'entrata in vigore di tali norme, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *"se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale*



disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Con sentenza del 22.12.2022, n. 263, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, l. 106/2021, *“giacché – in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – limita l’efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l’applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l’esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l’art. 11-octies dev’essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni”.*

Quindi, ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 continua ad applicarsi esclusivamente l’art. 125 sexies TUB previgente, interpretato però alla luce della sentenza Lexitor. Ai consumatori spetta, pertanto, il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, sia di natura *recurring* che di natura *up front*.

Quale criterio di calcolo da adottare per il rimborso degli oneri non maturati in relazione ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, questo Collegio, in adesione all’orientamento condiviso dai Collegi, ritiene di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di Coordinamento all’indomani della sentenza Lexitor con la decisione n. 26525/2019. E quindi, i costi *recurring* e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il criterio di proporzionalità lineare (cd. *pro rata temporis*) mentre i costi *up front*, *“in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità”*, devono essere rimborsati con il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, cd. criterio della curva degli interessi.

Non pertinente al caso che ci occupa è il riferimento fatto dall’intermediario alla sentenza della CGUE del 09.02.2023, C-555/21, che attiene alla diversa fattispecie dei rimborsi anticipati in relazione a contratti di credito immobiliare.

2. – Inquadrata la normativa in materia, si rileva che parte ricorrente ha fatto precedere il ricorso da conforme reclamo. Contrariamente da quanto dedotto dall’intermediario, agli atti sono stati prodotti il contratto di mutuo, il conteggio estintivo e la liberatoria; non vi è contestazione circa la anticipata estinzione.

Il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in 120 rate mensili, è stato stipulato in data 19.11.2018 ed è stato estinto anticipatamente, previo conteggio estintivo del 18.02.2023, alla scadenza della 50^a rata.

3. - Parte ricorrente chiede il rimborso con il criterio della curva degli interessi dei costi



previsti in contratto e quindi delle “*spese di istruttoria e oneri fiscali*” (che in contratto ammontano ad euro 816,00) e delle commissioni di intermediazione (che in contratto ammontano ad euro 2.220,00). Chiede altresì il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis* degli interessi corrispettivi.

La voce “*spese di istruttoria e oneri fiscali*” di complessivi euro 816,00 è suddivisa in contratto tra spese di istruttoria per euro 800,00 e imposta di bollo per euro 16,00. Le spese di istruttoria hanno natura *up front* ed andavano rimborsate in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per euro 290,97. Gli oneri fiscali, nel contratto autonomamente quantificati in euro 16,00, sono invece pacificamente non retrocedibili (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 26525/2019), anche tenuto conto che si tratta di adempimenti imposti dalla legge, che non remunerano l’intermediario e non sono da questo quantificati.

I costi di intermediazione, originariamente incassati dall’intermediario al momento della stipula del contratto, sono un costo inerente alla erogazione del credito; essi fanno parte del costo totale del credito ed il loro rimborso in sede di estinzione anticipata è dovuto. Tenuto al rimborso è l’intermediario perché, come ribadito dal Collegio di Torino (decisione n. 6733/2023), “... *l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l’importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell’importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l’insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l’intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all’impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l’intermediario che opera l’estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati*”.

I costi di intermediazione hanno natura *up front* e vanno anch’essi rimborsati in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L’importo da retrocedere ammonta quindi ad euro 807,45.

Gli interessi corrispettivi sono stati correttamente stornati in conteggio estintivo secondo il metodo di ammortamento che caratterizza il prestito. Il rimborso del finanziamento è previsto attraverso l’ammortamento alla francese ed in argomento, il Collegio di coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: “*Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis*” (decisione n. 6885/2022); nel caso di specie nel contratto non si ravvedono profili di ambiguità e ad esso è allegato il piano di ammortamento con quota capitale crescente e quota interessi decrescenti, proprie della modalità di rimborso pattuita.

4. - In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento a parte ricorrente dell’importo arrotondato di euro 1.098,00, oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzione dell'importo complessivo di € 1.098,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA